



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 113 DEL 07/03/2023

Proposta n. 107 del 23/02/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS SARDEGNA – Ricorso per Cassazione – RG 27907/2016 – Liquidazione ordinanza n. 20699.22 del 28 giugno 2022

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresses USL e delle soppresses ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso depositato in data 5 dicembre 2008, *Omissis [...]*, in qualità di dipendente della ex ASL di Lanusei in qualità di infermiere, chiedeva al Tribunale di Lanusei (R.G. 96/2008) dichiararsi illegittimo e illecito il comportamento tenuto dal datore di lavoro, posto in violazione delle norme a tutela della salute del lavoratore e per l'effetto, domandava la condanna dell'azienda al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti, biologici, morali, professionali in conseguenza dell'asserito comportamento illecito posto in essere nei suoi confronti, nonché il risarcimento dei danni esistenziali;

ATTESO CHE la ex ASL di Lanusei si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso;

RICHIAMATA la sentenza n. 48/2013 del 17 dicembre 2013 con cui il Tribunale di Lanusei condanna l'Azienda Sanitaria al pagamento in favore del ricorrente della somma di 12.140,00 euro a titolo di risarcimento danno, oltre 2.100,00 euro a titolo di rimborso delle spese processuali sostenute;

ATTESO CHE avverso detta sentenza *Omissis [...]* proponeva appello (R.G. 284/2014);

CONSIDERATO CHE la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 180 del 2016, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lanusei, accoglieva soltanto parzialmente la domanda proposta da *Omissis [...]* nei confronti dell'Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente al pregiudizio psicofisico sofferto in relazione all'impiego dell'istante nella movimentazione di carichi pesanti in spregio alle norme sulla sicurezza del lavoro, condannando quest'ultima al risarcimento del danno in relazione all'aggravamento del danno alla salute per la perdurante adibizione alla predetta pregiudizievole mansione;

DATO ATTO CHE avverso la predetta sentenza l'Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei ha proposto ricorso per cassazione;

CHE la suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato l'Azienda al pagamento delle spese processuali;

ATTESO CHE era pendente un ulteriore causa tra le medesime parti (RG n. 51/2016, Tribunale del Lavoro di Lanusei) avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e agli assegni accessori nella misura di legge, che si è conclusa con un provvedimento di estinzione del procedimento;

VISTA la comunicazione dell'Avv. Donato Marongiu del 22 febbraio 2023, con cui chiede il pagamento di 11.493,68 euro in favore del sig. *Omissis [...]* a titolo di risarcimento del danno e la somma di 9.463,36 euro a titolo di rimborso delle spese processuali per i diversi gradi di giudizio, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Marongiu, in forza di delega all'incasso rilasciata dal ricorrente;

CONSTATATO CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

CHE il professionista ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà emettere la fattura a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono

gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore del sig. *Omissis [...]* di 11.493,68 euro a titolo di risarcimento del danno;
- 2. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore dell'Avv. Donato Marongiu, con sede legale in Via Carducci n. 45 a Lanusei, di 9.463,36 euro a titolo di rimborso delle spese processuali per i diversi gradi di giudizio, da corrispondersi in forza di delega all'incasso rilasciata dal ricorrente;
- 3. DI IMPUTARE** le somme sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Liquidatoria ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040104	20.957,04

- 4. DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 5. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 6. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 07 / 03 / 2023 al 22 / 03 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
